

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2509

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SARTORI

Disciplina della professione di odontotecnico

*Presentata l'11 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività degli odontotecnici, ancora regolata dal regolamento emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ha subito, nel corso degli anni, una grave serie di limitazioni e penalizzazioni che poco hanno a che fare con le realtà dei fatti e gli interessi dei pazienti.

In altri termini, la legislazione vigente, impedendo — fra l'altro contro il parere a suo tempo espresso dal Consiglio superiore della sanità — qualsiasi rapporto di vera collaborazione fra l'abilitato e l'odontotecnico, non consente a quest'ultimo di poter eseguire al meglio delle proprie capacità professionali i manufatti protesici ed ortodontici. Questa limitazione esiste, poi, di fatto solo sulla carta perché la maggioranza degli abilitati all'odontoiatria richiede, giornalmente, ai propri odontotec-

nici specifiche consulenze protesiche che esulano totalmente da quanto previsto dalla vigente legge. È, inoltre, palese che se l'odontotecnico non può avere nessun tipo di contatto con il paziente protesico anche alla presenza del medico chirurgo od odontoiatra, vi è l'impossibilità materiale di poter eseguire al meglio le specifiche richieste protesiche che il medico commissiona al tecnico. Questa situazione relega ad una mera attività artigianale esecutiva tutta la categoria degli odontotecnici — che, si ricorda, rientra fra le attività paramediche soggette a controllo e vigilanza secondo il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 — e ne danneggia fortemente la dignità professionale ed i legittimi interessi economici.

Molte figure ausiliarie in ambito sanitario, inoltre, hanno un diretto accesso ai pazienti e possono, in alcuni casi, eseguire semplici manovre sul paziente medesimo. Talché appare del tutto illogico il ferreo diaframma che il regio decreto n. 1334 del 1928 ha eretto tra odontotecnici e pazienti; diaframma che oggi non consente neanche a chi ha realizzato una protesi dentaria di verificare, alla presenza e per richiesta dell'abilitato all'odontoiatria, come nella bocca del paziente tale protesi si adatti alle sue necessità, né di collaborare con l'odontoiatra nel definire i miglioramenti possibili e necessari.

Altro aspetto che ha penalizzato fortemente l'attività degli odontotecnici, è quello del sostanziale divieto di progettazione tecnica degli apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, nonché il mancato riconoscimento del loro ruolo e della loro dignità professionale. Questa situazione, unita alla discriminante di legge che rende « programmato e limitato » il numero degli abilitati all'odontoiatria e « libero » il numero dei diplomati odontotecnici (che, si tiene a precisare, possono avere come unico cliente solo l'abilitato alla professione odontoiatrica), ha avuto dei precisi risultati economici nel senso che, pur svolgendo un'attività essenziale di supporto e di collaborazione tecnica con gli odontoiatri, gli odontotecnici sono relegati dalla legge ad una condizione di debolezza contrattuale nei confronti degli studi odontoiatrici.

Nell'attuale fase di giusta e doverosa ridefinizione dei ruoli nel campo dell'odontoiatria, con l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria, in linea con gli orientamenti della Unione europea, e con la contemporanea limitazione delle possibilità di ingresso nel settore di medici privi della specializzazione in odontoiatria, si impone una precisa definizione del ruolo degli odontotecnici.

In concreto, deve essere chiaro e definito il campo di azione degli operatori del settore, non solo per combattere il deprecabile fenomeno dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria e dell'odontotecnica, ma anche per evitare che siano assurdamente

perseguibili odontotecnici che alla presenza di odontoiatri controllino direttamente anche nella bocca del paziente la funzionalità delle protesi o degli apparecchi ortodontici, intervenendo sul materiale protesico ed ortodontico su specifica richiesta e con la responsabilità dell'odontoiatra.

La presente proposta di legge persegue, dunque, il preciso scopo di mettere ordine con equità nel settore, eliminando le illogiche ed irrazionali penalizzazioni di cui sono stati vittime per sessanta anni gli odontotecnici e dando una dignità professionale adeguata alla categoria. Il tutto tenendo conto dell'interesse preminente dei pazienti, che devono poter essere curati nel modo più adeguato ed a costi ragionevoli.

L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce l'albo professionale degli odontotecnici al fine di valorizzare nella giusta misura questa attività, da un lato, e di garantire ai pazienti prestazioni di adeguata e costante qualità ed affidabilità, dall'altro. Possono iscriversi all'albo i diplomati in odontotecnica che conducano da almeno tre anni un'impresa odontotecnica o che siano dipendenti di una tale impresa da almeno cinque anni.

L'articolo demanda ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, la disciplina dell'albo professionale, da effettuarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta; vengono anche date delle direttive sull'ordinamento dell'albo, che devono prevedere uno specifico esame di ammissione, gli organi, le modalità elettive dei medesimi, l'articolazione territoriale dell'albo, i poteri di formazione e tenuta dell'albo medesimo, il potere disciplinare sugli iscritti e le modalità di determinazione delle tariffe di riferimento.

Si tratta, con tutta evidenza, degli elementi costitutivi minimi dell'albo professionale che saranno definiti dal Ministro di grazia e giustizia in analogia con quanto già previsto dalla legislazione vigente per gli altri albi professionali.

L'articolo 2 determina il profilo professionale degli odontotecnici ed è, quindi, la norma cardine della presente iniziativa legislativa, in quanto definisce esattamente cosa può fare, in via esclusiva, l'odontotecnico e, quindi, qual'è il suo esatto campo d'azione.

Competono al professionista odontotecnico:

a) la progettazione tecnica in via esclusiva delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici su prescrizione, naturalmente, del medico odontoiatra o dell'odontoiatra;

b) la realizzazione delle medesime protesi ed apparecchi ortodontici all'interno dell'impresa odontotecnica;

c) l'esecuzione, ove richiesto dal medico odontoiatra o dall'odontoiatra ed in sua presenza, nonché sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il paziente, al fine di migliorare il manufatto protesico e con l'esclusione tassativa di qualsiasi intervento cruento;

d) le consulenze professionali e le prestazioni nei confronti delle imprese odontotecniche o dei medici odontoiatri o degli odontoiatri, e la didattica nei confronti degli odontotecnici.

Tale disposizione intende definire chiaramente i confini dell'attività dell'odontotecnico, consentendogli, sotto la responsabilità ed in presenza del medico odontoiatra, di eseguire interventi correttivi del manufatto protesico a diretto contatto con il paziente. Si elimina, così, quella distorsione dell'ordinamento ora vigente in virtù della quale, mentre è consentito agli esercenti arti sanitarie (quali ad esempio gli infermieri) il contatto diretto con il paziente, seppure entro determinati limiti, ciò è escluso per gli odontotecnici, impedendo loro di verificare direttamente la rispondenza delle protesi o degli apparec-

chi da essi realizzati. Il fatto di rendere obbligatoria la presenza e la responsabilità del medico odontoiatra e quello di escludere qualunque intervento cruento appare una sufficiente garanzia nei confronti dei pazienti.

L'articolo 3 definisce le modalità di esplicazione dell'attività odontotecnica che può essere esercitata da professionisti odontotecnici, singoli od associati, o da imprese odontotecniche di cui deve essere responsabile un professionista odontotecnico. Si stabilisce, inoltre, che le imprese odontotecniche realizzano in via esclusiva protesi dentarie ed apparecchi ortodontici.

L'articolo 4 introduce l'obbligo della certificazione di qualità per le imprese odontotecniche, al fine di garantire adeguatamente il paziente. La garanzia, ovviamente, si intende riferita al rispetto della prescrizione del medico odontoiatra, all'utilizzo dei materiali idonei ed alla corretta realizzazione dei manufatti; ovviamente la garanzia non può riguardare le modalità con cui la protesi o l'apparecchio sono definitivamente applicati nella bocca del paziente.

L'articolo 5 disciplina l'attività del personale addetto all'impresa odontotecnica, nel senso che riserva ai soli professionisti odontotecnici la progettazione tecnica delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici secondo le prescrizioni dei medici odontoiatri, mentre i dipendenti diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi o gli apparecchi ortodontici sotto la direzione di professionisti odontotecnici. Il resto del personale non diplomato in odontotecnica può svolgere esclusivamente compiti preparatori ed ausiliari.

L'articolo 6 modifica in conseguenza degli articoli precedenti quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, in modo da inserire nell'ordinamento la nuova definizione e delimitazione dell'attività degli odontotecnici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Albo professionale).*

1. È istituito l'albo professionale degli odontotecnici, cui possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso di un diploma di odontotecnico e sono iscritti da almeno tre anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed al registro delle ditte di cui al testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti in possesso del diploma di odontotecnico i quali siano stati per almeno cinque anni alle dipendenze di una impresa odontotecnica; tali soggetti, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono sostenere e superare un apposito esame di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, disciplina, con proprio decreto, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo di cui al comma 1 fissando:

a) gli organi dell'albo e le relative modalità elettive;

b) l'articolazione territoriale;

c) il potere di formazione e tenuta dell'albo;

d) le modalità degli esami di abilitazione all'esercizio della professione;

e) il potere di disciplina sugli iscritti;

f) la determinazione delle tariffe di riferimento.

## ART. 2.

*(Profilo professionale degli odontotecnici).*

1. I professionisti odontotecnici sono abilitati in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività:

a) progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione del medico odontoiatra o dell'odontoiatra;

b) realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici esclusivamente all'interno dell'impresa odontotecnica;

c) esecuzione, ove richiesto dal medico odontoiatra o dall'odontoiatra, ed alla sua presenza e sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il portatore delle protesi o dell'apparecchio ortodontico al fine di migliorare il manufatto protesico od ortodontico con esclusione tassativa di qualsiasi intervento cruento. È, altresì, espressamente inibita all'odontotecnico professionista e non, l'applicazione definitiva sul paziente delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici;

d) consulenze e prestazioni nei confronti delle imprese odontotecniche e dei medici odontoiatri e didattica nei confronti degli odontotecnici.

## ART. 3.

*(Attività odontotecnica).*

1. L'attività odontotecnica può essere esercitata da professionisti odontotecnici, singoli od associati, limitatamente all'attività di consulenza e didattica e da imprese odontotecniche di cui sia responsabile un professionista odontotecnico per tutte le attività elencate all'articolo 2.

2. L'impresa odontotecnica progetta e realizza esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici. L'impresa odontotecnica è l'unica abilitata alla costruzione delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici. L'impresa odontotecnica deve essere iscritta nell'apposito albo delle imprese odontotecniche presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'impresa odontotecnica deve, altresì, attenersi alle disposizioni vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario.

ART. 4.

*(Certificato di garanzia).*

1. Il professionista odontotecnico responsabile dell'impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di qualità e di garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni apparecchio ortodontico prodotto.

2. La garanzia di cui al comma 1 si intende riferita al rispetto della prescrizione del medico odontoiatra o dell'odontoiatra, all'utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta realizzazione dei manufatti.

ART. 5.

*(Personale dell'impresa odontotecnica).*

1. Ai soli professionisti odontotecnici è riservato il compito, anche all'interno dell'impresa odontotecnica, di progettare protesi dentarie ed apparecchi ortodontici e di dirigere la loro realizzazione.

2. I dipendenti dell'impresa odontotecnica diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi e gli apparecchi ortodontici sotto la direzione e la responsabilità di professionisti odontotecnici.

3. I dipendenti dell'impresa odontotecnica non diplomati in odontotecnica possono svolgere esclusivamente compiti preparatori ed ausiliari.

## ART. 6.

*(Disposizioni finali).*

1. L'articolo 11 del regolamento emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. I professionisti odontotecnici sono autorizzati a progettare tecnicamente ed a costruire in via esclusiva all'interno dell'impresa odontotecnica apparecchi di protesi dentaria ed ortodontica su prescrizione dei medici odontoiatri o degli odontoiatri. I professionisti odontotecnici possono, in presenza, sotto la direzione e la responsabilità dei medici odontoiatri, svolgere a diretto contatto con il paziente interventi incruenti di carattere tecnico al fine di definire e migliorare il manufatto protesico od ortodontico. Il professionista odontotecnico può intervenire solo sul materiale protesico ed ortodontico. È inibita all'odontotecnico l'applicazione definitiva sui pazienti delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici ».

